Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 11 luglio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Piemonte

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1975, n. **287.**

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma introduttiva

La legge 4 novembre 1965, n. 1213, alle cui disposizioni si intendono riferiti i rimandi degli articoli che seguono, è modificata a norma della presente legge.

Art. 2.

Commissione centrale per la cinematografia

Nel primo comma dell'articolo 3, la lettera *y*) è sostituita con la seguente:

« *y*) un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia ».

Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente ».

Dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalità un supplente. Per la validità della riunione si osserva quanto prescritto per la commissione centrale della cinematografia ».

Art. 3.

Riconoscimento della nazionalità

Il settimo comma dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma ».

Il quarto comma dell'articolo 4 è abrogato.

Art. 4.

Attestati di qualità ai lungometraggi

L'articolo 8 è sostituito con il seguente:

« Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità potrà essere rilasciato per ogni semestre a non più di dieci lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria e a non più di tre lungometraggi di cui all'articolo 18.

La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE.

La commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario ».

Art. 5.

Premi di qualità ai cortometraggi

Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito con i seguenti:

« I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalità, corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al quarto comma dell'articolo 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualità.

I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalità di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;

c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico ».

Art. 6.

Film prodotti per ragazzi

Alla fine del secondo comma dell'articolo 16 è aggiunto il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE ».

Art. 7.

Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalità

Il secondo comma dell'articolo 21 è sostituito con il seguente:

« Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale ».

Art. 8.

Adempimenti per la lavorazione

La prima parte del primo comma dell'articolo 22 è sostituita con la seguente:

« Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film: ».

Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipa-

zione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma ».

L'ultimo comma è abrogato.

Art. 9.

Adempimenti a tutela della nazionalità

Il primo comma dell'articolo 23 è sostituito con il seguente:

« Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film ».

Art. 10.

Adempimenti amministrativi

Nel primo comma dell'articolo 24 i capoversi primo e secondo della lettera *a*) sono sostituiti con i seguenti:

« *a*) il certificato che l'ENPALS è tenuto a rilasciare entro 45 giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film.

Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato ».

Nel medesimo primo comma dell'articolo 24 la lettera *c*) è sostituita con la seguente:

« *c*) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione è tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film ».

Art. 11.

Comitato per il credito cinematografico

Alla fine del penultimo comma dell'articolo 27 è aggiunto il seguente periodo: « Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da *b*) a *n*) e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente ».

Dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti ».

Art. 12.

Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive

Il primo comma dell'articolo 33 è sostituito con i seguenti:

« Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di cui al precedente comma ».

Art. 13.

Commissioni di esperti

La rubrica dell'articolo 46 è sostituita con la seguente: « *Commissioni di esperti* » e i primi tre commi dell'articolo 46 sono sostituiti con i seguenti:

« Sono istituite presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5.

Le commissioni, il cui numero è fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte, ciascuna, di:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

Alle sedute di ogni commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione ».

Gli ultimi due commi dell'articolo stesso sono sostituiti con i seguenti:

« Per ogni componente effettivo e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo ».

Nell'articolo 5, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una delle commissioni di cui all'articolo 46 »; nell'articolo 18, primo comma, le parole: « sentito il parere della commissione di cui all'articolo 46 » sono sostituite con le seguenti: « sentito il parere di una delle commissioni di cui all'articolo 46 »; nell'articolo 47, primo comma, le parole: « adottati dal comitato di esperti », sono sostituite con le seguenti: « adottati dalle commissioni di esperti di cui all'articolo precedente ».

Art. 14.

Commissione d'appello

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 47 sono sostituiti con i seguenti:

« Per ogni membro di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) e per il segretario è nominato un supplente. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

Art. 15.

Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 48 è sostituita con la seguente:

« *c*) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico, come accertato dalla SIAE, nel corso di ciascun esercizio finanziario, e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

Il quarto comma è sostituito con i seguenti:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta ».

Art. 16.

Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 49 è sostituita con la seguente:

« *b*) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame del film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Il quarto comma è sostituito con i seguenti:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta ».

Art. 17.

Comitato per i film prodotti per ragazzi

Il secondo comma dell'articolo 50 è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti ».

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Il comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo ».

Art. 18.

Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

Al terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

L'ultimo comma dell'articolo 51 è sostituito con il seguente:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente ».

Art. 19.

Commissione apertura sale

Dopo il penultimo comma dell'articolo 52 è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da *c*) ad *h*) è nominato un supplente ».

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e supplente ».

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

I termini di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, per i film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico prima della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, decorrono dalla data stessa di pubblicazione della legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano dal 1° gennaio 1975.

All'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea ».

Le disposizioni di cui all'articolo 24, secondo comma, lettera *b*), della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, si applicano anche nei confronti dei film per i quali la denuncia di inizio di lavorazione sia stata presentata anteriormente alla data del 1° gennaio 1965.

Con la presente legge è data piena ed integrale esecuzione, dalla data della loro entrata in vigore, agli accordi internazionali di reciprocità di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1338; 28 aprile 1968, n. 1339; 10 maggio 1968, n. 1304; 9 luglio 1968, n. 1439; 10 dicembre 1968, n. 1628; 18 dicembre 1968, n. 1617; 8 aprile 1972, n. 364; 22 settembre 1972, n. 1293, ed alle successive modificazioni.

La ratifica di ogni ulteriore accordo internazionale di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, deve essere autorizzata con legge.

Art. 21.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1975

LEONE

MORO — SARTI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1975, n. **288**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 38. — Nel primo comma sono soppresse le parole « ovvero mediante i buoni d'imposta di cui al quarto comma del presente articolo ».

Nel secondo comma le parole « un anno », « due mesi », « dodici mesi » e « sessantesimo » sono sostituite rispettivamente con le parole « due anni », « tre mesi », « ventiquattro mesi » e « novantesimo ».

Nel terzo comma le parole « un anno » sono sostituite con le parole « due anni ».

I commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Ai rimborsi previsti nei precedenti commi secondo e terzo provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario della imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento allo erario dell'imposta riscossa nonchè le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribuente deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebita-

mente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso calcolati al doppio del saggio legale, a meno che non presti la garanzia prevista nel terzo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. In tal caso resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 60 ».

Art. 62. — Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli ».

Art. 2.

Le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1° gennaio 1973.

I contribuenti che dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1974, hanno versato l'imposta sul valore aggiunto per cessioni di beni e prestazioni di servizi non imponibili in virtù della disposizione di cui al precedente comma hanno diritto alla detrazione o al rimborso del relativo importo a norma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se nei loro confronti è fatta richiesta di restituzione da coloro che hanno corrisposto l'imposta stessa in via di rivalsa.

Art. 3.

Il limite di lire cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, è ridotto a lire centomila e si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1) del terzo comma del medesimo articolo.

Art. 4.

I contribuenti che nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1975 non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **289**.

Riconoscimento della personalità giuridica della società sportiva « Luigi Orsini », in Roma.

N. 289. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della società sportiva « Luigi Orsini », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1975.

Affidamento dell'incarico di coordinare gli interventi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nel territorio della regione Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1974, con il quale l'on. dott prof. Francesco Compagna, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 1974, con la quale sono stati determinati i compiti dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'on. Compagna è stato assegnato al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1974 e il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 3 dicembre 1974, che contengono la delega di specifiche attribuzioni al Sottosegretario on. Francesco Compagna;

Ritenuta la necessità di una più rapida ed organica esecuzione delle opere deliberate nelle sedi competenti per il territorio della regione Campania;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta con un più efficace coordinamento degli interventi delle competenti amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

Considerato che tale coordinamento può essere affidato al Sottosegretario Compagna in relazione ai compiti già attribuitigli;

Sulla proposta dell'on. Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

All'on. Sottosegretario dott. prof. Francesco Compagna è demandato l'incarico di coordinare, avvalendosi della collaborazione del commissario di Governo della regione, tutti gli interventi delle competenti amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nel territorio della regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
ANDREOTTI

(5800)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, in San Donà di Piave.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, con sede in San Donà di Piave (Venezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, con sede in San Donà di Piave (Venezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5751)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Necchi & Campiglio, stabilimento di Ceprano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. Necchi & Campiglio, stabilimento di Ceprano (Frosinone), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Necchi & Campiglio, stabilimento di Ceprano (Frosinone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5748)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sigismondo Piva, in Milano, stabilimento di Pedavena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. Sigismondo Piva, con sede in Milano, stabilimento di Pedavena (Belluno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sigismondo Piva, con sede in Milano, stabilimento di Pedavena (Belluno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5749)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lodi-Gav - Vetrerie riunite, stabilimenti di Torino e Colognola ai Colli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Lodi-Gav - Vetrerie riunite, stabilimenti di Torino e Colognola ai Colli (Verona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lodi-Gav - Vetrerie riunite, stabilimenti di Torino e Colognola ai Colli (Verona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5750)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sossio Cimmino & Figli, in Napoli, stabilimento di Caivano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Sossio Cimmino & Figli, con sede in Napoli, stabilimento di Caivano (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sossio Cimmino & Figli, con sede in Napoli, stabilimento di Caivano (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5747)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore radio televisivo operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore radio televisivo operanti in provincia di Roma sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore radio televisivo operanti in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 agosto 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5746)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental), in Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone, con effetto dal 5 marzo 1974;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1975 e 13 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5688)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche. in Nera Montoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), con effetto dal 1° settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 15 maggio 1974, 21 settembre 1974, 23 settembre 1974, 25 gennaio 1975 e 13 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5690)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto, con effetto dal 2 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1975 e 7 marzo 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5689)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1975.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 dicembre 1971, n. 356, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la provincializzazione delle seguenti strade comunali:

1) Rosara: dall'abitato di Ascoli Piceno per la frazione di Rosara alla strada statale Salaria, km 7 + 180;

2) S. Rustico: dalla provinciale Rapagnanese, nei pressi di M. S. Pietrangeli per la frazione di S. Rustico sino ai confine con Macerata, km 4 + 250;

3) Vecchia del Porto e del Molino: dall'abitato di S. Elpidio a Mare alla provinciale Elpidiense ed alla provinciale Faleriense, km 7 + 500;

4) Fonte del Latte: dalla statale Valdaso, nei pressi di Monte Maglio alla provinciale Montottonese, chilometri 3 + 200;

5) Torchiaro: dal bivio con la provinciale di Petritoli per Moregnano, Torchiaro all'innesto con la provinciale Ponzano di Fermo, km 5 + 800;

6) Agelli: dal bivio con la strada statale n. 78 presso Roccafluvione all'abitato di Agelli, km 7 + 070;

Visto il voto 12 novembre 1974, n. 683, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possano, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km 35 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5506)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1975.

Modificazioni al regolamento per l'assegnazione di tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica da attribuire a giovani laureati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'università;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 27 Istruzione, foglio n. 243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1974, concernente il regolamento per l'assegnazione di tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica da distribuire a giovani laureati;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 ottobre 1974, concernente modificazioni al predetto regolamento per l'assegnazione di tremila assegni biennali;

Considerato che il notevole numero dei beneficiari di assegni biennali, appesantito dal subentro degli idonei ai vincitori rinunciatari determina un impegno maggiore di tempo per l'emissione regolare di ruoli di spesa fissa;

Considerata, pertanto, l'opportunità di autorizzare le università a pagare gli assegni anche ai vincitori del concorso nazionale, al fine di assicurare il tempestivo pagamento agli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo e quinto comma dell'art. 8 del precitato regolamento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1973 e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.

Il quarto comma del citato art. 8 risulta così modificato:

« Il pagamento degli assegni per i vincitori del concorso nazionale e per i vincitori dei concorsi espletati dalle università è effettuato in dodici rate mensili di uguale ammontare, direttamente dalle università medesime previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale della cattedra presso cui l'assegnatario svolge la sua attività ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1975
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 361

(5836)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Claudio Nicolini, nato a Udine il 4 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Padova il 27 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5388)

La dott.ssa Camilla Biella in Giancani, nata a Piacenza il 22 aprile 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguito presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano il 23 febbraio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5389)

La dott.ssa Maria Luisa Appolloni, nata a Orvieto (Terni) il 29 settembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 24 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5390)

La dott.ssa Elena Accardi, nata a Napoli l'8 settembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Palermo il 29 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5391)

La dott.ssa Paola Rugiu, nata a Sassari il 21 marzo 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 5 dicembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5392)

La dott.ssa Renata Papetti, nata a Roma il 9 settembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 13 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5393)

La dott.ssa Agata Gubernale, nata a Catania il 23 settembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Istituto universitario di magistero di Catania il 4 marzo 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5394)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1975, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 85.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2675/M)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1975, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 365.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2666/M)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1975, il comune di Capitignano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2668/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1975, il comune di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2669/M)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1975, il comune di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.684.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2671/M)

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1975, il comune di Buonconvento (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2674/M)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Galeata (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.409.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2678/M)

Autorizzazione al comune di Mediglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Mediglia (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2680/M)

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.031.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2686/M)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1975, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2665/M)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1975, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2667/M)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1975, il comune di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2670/M)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1975, il comune di Atri (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2672/M)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1975, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2673/M)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2676/M)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ravara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Scandolara Ravara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2677/M)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2679/M)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.284.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2681/M)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Fiumalbo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2682/M)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2683/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2684/M)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2685/M)

Autorizzazione al comune di Traversetolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Traversetolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.612.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2687/M)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.059.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2688/M)

Autorizzazione al comune di Campegine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Campegine (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2689/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi dell'8 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	638,80	638,80	638,70	638,80	639 —	638,75	638,75	638,80	638,80	638,80
Dollaro canadese	617,50	617,50	617,90	617,50	617,75	617,45	618 —	617,50	617,50	617,50
Franco svizzero	250,16	250,16	250,10	250,16	250,07	250,15	249,45	250,16	250,16	250,15
Corona danese	114,29	114,29	114,30	114,29	114,21	114,30	114,20	114,29	114,29	114,28
Corona norvegese	126,78	126,78	126,90	126,78	126,69	126,80	126,69	126,78	126,78	126,78
Corona svedese	159,51	159,51	159,60	159,51	159,50	159,50	159,50	159,51	159,51	159,50
Fiorino olandese	256,77	256,77	256,80	256,77	256,72	256,75	256,67	256,77	256,77	256,77
Franco belga	17,80	17,80	17,8170	17,80	17,80	17,75	17,79	17,80	17,80	17,80
Franco francese	154,85	154,85	154,65	154,85	154,76	154,80	154,70	154,85	154,85	154,85
Lira sterlina	1401,95	1401,95	1398,25	1401,95	1401,65	1401,90	1401,75	1401,95	1401,95	1401,95
Marco germanico	266,47	266,47	266,70	266,47	266,30	266,45	266,30	266,47	266,47	266,47
Scellino austriaco	37,77	37,77	37,80	37,77	37,73	37,75	37,7375	37,77	37,77	37,77
Escudo portoghese	25,77	25,77	25,81	25,77	25,70	25,75	25,75	25,77	25,77	25,77
Peseta spagnola	11,16	11,16	11,27	11,16	11,46	11,15	11,2650	11,16	11,16	11,16
Yen giapponese	2,1625	2,1625	2,16	2,1625	2,16	2,15	2,16	2,1625	2,1625	2,16

Media dei titoli dell'8 luglio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,100
Redimibile 3,50 % 1934	95,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,150
» 5 % (Ricostruzione)	97,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,80
» 5 % (Città di Trieste)	91,100
» 5 % (Beni esteri)	89,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,225
» 5,50 % » » 1968-83	81,025
» 5,50 % » » 1969-84	80,45
» 6 % » » 1970-85	82,55
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	81 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,055
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,875
» poliennali 7 % 1978	94,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	638,775
Dollaro canadese	618 —
Franco svizzero	250,055
Corona danese	114,245
Corona norvegese	126,735
Corona svedese	159,505
Fiorino olandese	256,720
Franco belga	17,795
Franco francese	154,775
Lira sterlina	1401,85
Marco germanico	266,385
Scellino austriaco	37,754
Escudo portoghese	25,76
Peseta spagnola	11,212
Yen giapponese	2,161

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorsi pubblici, per esami, a cinquantotto posti di dietista di 3ª classe e ad ottantacinque posti di infermiere professionale di 3ª classe, nei ruoli del personale delle case di riposo.

Art. 1.

Posti a concorso e requisiti per l'ammissione

Sono indetti, nei ruoli delle categorie di concetto ed esecutiva del personale dell'Opera nazionale per i pensionati di Italia, i seguenti concorsi pubblici per esami:

A) *Categoria di concetto:*

a cinquantotto posti di dietista di 3ª classe - ruolo dietiste - riservato a candidate in possesso del diploma di economa-dietista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500.

B) *Categoria esecutiva:*

ad attantacinque posti di infermiere professionale di 3ª classe, ruolo infermieri professionali, riservato a candidati in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di infermiere professionale conseguito presso una scuola per infermieri professionali, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono ammessi diplomi diversi da quelli sopraindicati.

Per partecipare ai concorsi di cui sopra è necessario che gli aspiranti, oltre ad essere muniti dei suddetti diplomi, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo art. 2, siano dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento del medesimo, documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla predetta data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Tutti gli altri requisiti debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al primo comma del successivo art. 9.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dal presidente dell'opera.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al terzo comma, punto 2), del presente articolo è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7)

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93);

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovano nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 maggio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per tale quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) del periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, art. 5, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per cimportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, e modificato dall'art. 2, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

6) ad anni 45, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego (legge citata, art. 12, ultimo comma);

7) ad anni 55 limitatamente al concorso ad ottanta posti di dietista di 3ª classe, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante e sempreché siano applicabili le disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla citata legge e cioè invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti e profughi.

Sono esclusi dal detto ultimo beneficio gli invalidi espressamente previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 della richiamata legge 2 aprile 1968, n. 482.

I benefici di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2).

Art. 2.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno inoltre far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnare direttamente - tra le ore 8,30 e le ore 12,30 dei giorni non festivi - alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - Roma (cap. 00196), la sola domanda di ammissione, firmata di proprio pugno dagli aspiranti medesimi.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ove tale termine venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile ove risultino spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente alla direzione generale la data della presentazione sarà quella risultante dal timbro datario appostovi dal competente ufficio dell'istituto.

E' fatto tassativo divieto, pena la non ammissione ai concorsi, di presentare le domande tramite amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, o tramite le istituzioni periferiche dell'Opera stessa.

Il mancato rispetto del termine indicato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importerà la non ammissione dell'aspirante medesimo al concorso.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome e nome propri ed il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il limite di età di 32 anni dovranno precisare, ai fini dell'ammissione, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o all'esecuzione dal medesimo indicati nell'art. 1);

c) la residenza attuale nonchè quella precedente nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

d) il possesso del diploma di economa-dietista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, dell'indirizzo del medesimo e della data in cui è stato conseguito (solo per coloro che aspirano a partecipare al concorso a posti di dietista di 3ª classe);

e) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di infermiere professionale con l'indicazione, rispettivamente, dell'istituto e della scuola che li hanno rilasciati, degli indirizzi dei medesimi e delle date in cui sono stati conseguiti (solo per coloro che aspirano a partecipare al concorso a posti di infermiere professionale di 3ª classe);

f) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) se sono stati o meno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione dei singoli rapporti di impiego. La dichiarazione è altresì necessaria qualora il candidato sia attualmente alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

m) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni. L'Opera non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Opera stessa.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda stessa nel caso che questa sia presentata personalmente dall'interessato (art. 20, legge n. 15 del 4 gennaio 1968).

Per i dipendenti dell'Opera è sufficiente il visto del dirigente l'istituzione periferica presso la quale i medesimi prestano servizio o del capo dell'ufficio al quale essi sono addetti.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Coloro che intendono partecipare ad entrambi i concorsi dovranno produrre una domanda per ciascuno di essi; in caso contrario la domanda verrà considerata valida solo per il primo concorso indicato nella medesima.

Art. 3.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo provvedimento dal presidente dell'Opera, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Prove d'esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui ai programmi riportati, per ciascun concorso, nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nei locali, nei giorni e con inizio alle ore che saranno successivamente stabiliti e preventivamente comunicati.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, concessione speciale « C », o tessera di riconoscimento, modello AT, se il candidato è dipendente da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Le date di svolgimento delle prove scritte saranno comunicate, con preavviso di almeno quindici giorni, ai candidati ammessi ai concorsi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le dette prove si espleteranno secondo le norme contenute nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando.

L'esito delle ripetute prove sarà comunicato ai candidati a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche l'indicazione del voto riportato nella relativa prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed a quella orale sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerle.

La prova pratica del concorso a posti di dietista di 3ª classe si espleterà secondo le norme stabilite per le prove scritte e di cui all'allegato 3.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno considerati decaduti dal concorso stesso senza necessità di particolare comunicazione.

Art. 5.

Votazione minime e votazione complessiva

Saranno ammessi alla prova pratica ed a quella orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella relativa prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non abbia conseguito, in ciascuna di esse, la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato in dette prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affiso nel medesimo giorno all'albo della Opera.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta con il voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Titoli di preferenza e precedenza - Termine di presentazione e relativa documentazione

Le candidate che avranno superato la prova pratica e quella orale del concorso a cinquantotto posti di dietista di 3ª classe dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - Roma (cap. 00196), entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente bando.

I candidati che avranno superato la prova pratica e quella orale del concorso ad ottantacinque posti di infermiere professionale di 3ª classe dovranno invece presentare o far pervenire all'indirizzo ed entro il termine perentorio di cui al precedente comma soltanto i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni e redatti nella forma prescritta alla lettera *A* del predetto allegato.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo alla sede della Opera dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

Le commissioni giudicatrici formeranno le graduatorie di merito dei concorsi secondo l'ordine decrescente dei punteggi ottenuti nella votazione complessiva di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi per lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani di caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze della Opera nazionale per i pensionati d'Italia;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Le graduatorie di merito saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Opera, il quale, provvederà, inoltre a dichiarare, sotto condizione dell'accertamento del possesso, alle prescritte date, dei requisiti richiesti per la ammissione all'impiego, i vincitori dei concorsi, nonchè gli idonei oltre i vincitori.

Nella formazione della graduatoria delle vincitrici e delle idonee del concorso a cinquantotto posti di dietista di 3ª classe l'amministrazione terrà conto delle precedenze (riserva di posto) previste dalle disposizioni di legge vigenti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi militari e civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove di guerra, per servizio o del lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi).

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino dell'Opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'Opera a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricezione risultante dall'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.

Nomina in prova ed in ruolo dei vincitori

Con lo stesso provvedimento di cui al quarto comma del precedente art. 7 e sempre sotto condizione dell'accertamento del possesso, alle prescritte date, dei requisiti richiesti per la ammissione all'impiego, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina in prova dei vincitori nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1, fissandone inoltre la decorrenza.

I vincitori dei concorsi nominati in prova, i quali, senza motivo che l'Opera ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, decadranno dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale l'impiegato non abbia, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo stesso all'impiegato sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della categoria di appartenenza.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'Opera che, in seguito ai concorsi di cui al presente bando, passino alla qualifica iniziale di una categoria superiore.

Art. 9.

Documentazione di nomina

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - Roma (cap. 00196), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale o copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del diploma di economa-dietista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500 (solo le vincitrici del concorso a posti di dietista di 3ª classe);

2) originale o copia autenticata ai sensi della richiamata legge del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, nonchè del diploma di infermiere professionale conseguito presso una scuola per infermieri professionali, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni (solo i vincitori del concorso a posti di infermiere professionale di 3ª classe);

3) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica o, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune. Qualora detta trascrizione non sia ancora avvenuta, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. In tal caso la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri (art. 17, quarto comma, legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Non è ammessa la sostituzione dell'estratto dell'atto di nascita col certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, abbiano diritto all'elevazione di tale limite, in quanto in possesso di uno o più dei requisiti particolari elencati nell'art. 1 del presente bando, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

A tal fine, i titoli attributivi del diritto all'elevazione del limite massimo di età coincidenti con quelli attributivi del diritto alla preferenza a parità di merito o precedenza nella nomina dovranno essere documentati nelle forme prescritte nell'allegato n. 4, a meno che non siano già stati presentati, a termine del precedente art. 6, per godere dei detti benefici della preferenza o precednza.

I concorrenti che, già coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano successivamente ottenuto sentenza di divorzio, dovranno presentare copia autenticata nei modi di legge della sentenza stessa.

I candidati promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia, autenticata nei modi di legge, della sentenza emessa a loro carico o attestazione in carta legale del prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

4) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata, attestante, altresì, che il candidato godeva della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

5) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata, attestante, altresì, che il candidato godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine. Dette documento non può essere sostituito dal certificato penale;

7) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, anche quelli della procura e della pretura della precedente residenza;

8) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali di Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti.

B) Per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

C) Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

D) Per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre; ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

9) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

10) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul piano rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato dovrà contenere, altresì, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che inoltre sia idoneo all'impiego cui aspira.

Anche i candidati invalidi dovranno documentare, nello stesso certificato o in un certificato a parte, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge sopra richiamata e del relativo regolamento di esecuzione;

11) le vincitrici del concorso a dietista di 3ª classe sono tenute a presentare, entro il prescritto termine, anche il libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, l'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà inoltre ad accertare d'ufficio il possesso del requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, art. 2, ultimo comma).

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

I candidati che alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Opera, sono esentati dal presentare i documenti che risultino già in possesso della amministrazione, ad eccezione del certificato medico di cui al punto n. 10) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, in rafferma, od in carriera continuativa, e quelli appartenenti ai corpi armati dello Stato sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il documento militare ed il certificato medico di cui ai punti 4, 8 e 10 del precedente primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, rilasciato, nella prescritta carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo alla sede della Opera anche di uno soltanto dei documenti prescritti dal presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Art. 10.

Immissione provvisoria in servizio

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di immettere provvisoriamente in servizio i vincitori dei concorsi previo accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica allo impiego.

In tal caso e al fine del predetto accertamento, i vincitori del concorso per infermieri professionali di 3ª classe sono tenuti a presentare, il giorno stesso in cui sono immessi in servizio, il certificato medico di cui al punto n. 10 del precedente art. 9; mentre le vincitrici del concorso per dietiste di 3ª classe, oltre al certificato in parola, dovranno produrre anche il libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Ambedue le categorie di vincitori sono inoltre tenute a rilasciare, nell'attesa che si sia provveduto nei loro confronti all'accertamento, a norma del precedente art. 9, del possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, una dichiarazione scritta nella quale attestino di essere in possesso dei predetti altri requisiti.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi dei precedenti commi, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno immediatamente allontanati dal servizio qualora l'Opera, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma ed all'art. 2.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Lo stato giuridico ed il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni regolamentari in vigore presso la Opera.

Art. 12.

Conferimento agli idonei di ulteriori posti disponibili e di quelli rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione delle graduatorie, secondo l'ordine delle graduatorie stesse e nei limiti di un quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie.

Art. 13.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Avvertenza: per quanto riguarda il concorso ad attantacinque posti di infermiere professionale di 3ª classe, nel ruolo infermieri professionali della categoria esecutiva, si precisa che, nell'ambito della detta categoria, i posti ancora da conferire agli aventi diritto all'assunzione per chiamata diretta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stati accantonati in loro favore.

Roma, addì 17 aprile 1975

Il presidente: SCAMARCIO

ALLEGATO 1

Schema della domanda

N. B. — Coloro che intendono partecipare ad entrambi i concorsi dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi.

RACCOMANDATA A. R.

Alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

. l. . sottoscritt. . . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito), nat. . a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in (1) . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a n. . posti di (2) . . . .

A tal fine fa presente (3) di aver diritto al beneficio della elevazione del (ovvero: dell'esenzione dal) limite massimo di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che, tra quelli previsti dall'art. 1 del bando, dà diritto al suddetto beneficio).

. .l. .sottoscritt. . dichiara inoltre:

a) di aver conseguito (solo per coloro che intendono partecipare al concorso per dietista di 3ª classe) il diploma di economa-dietista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500, in data . . . . presso (4) . . . . . .;

b) di aver conseguito (solo per coloro che intendono partecipare al concorso per infermiere professionale di 3ª classe) il diploma di . . . . in data . . . . presso . . . . (indicare il tipo e gli estremi del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado), nonchè il diploma di infermiere professionale in data . . . . presso (4) . . . . .;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici);

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

f) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . . (i candidati di sesso maschile dovranno dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure, perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e cioè presso . . . . (specificare quali indicando anche la sede dell'ufficio) . . . . dal . . . al . . . e che detto servizio è cessato a causa di . . . . . (nel caso che il candidato sia attualmente ovvero non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni è necessaria un'esplicita dichiarazione in tal senso);

h) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli (o le) verrà assegnata.

. .l. . sottoscrtt. . chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Opera non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dell'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo medesimo:

Indirizzo: (cognome e nome) . . . . . . (via, piazza, ecc., nonchè numero civico) . . . . . . (località e c.a.p. ed eventualmente provincia) . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . . .
autentica (7)

---

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(2) Dietista di 3ª classe o infermiere professionale di 3ª classe.

(3) La dichiarazione dovrà essere resa solo dagli aspiranti che, avendo superato il limite massimo di 32 anni di età, alla data di scadenza prevista dal bando, abbiano diritto alla elevazione o all'esenzione dal suddetto limite.

(4) Indicare il giorno, il mese e l'anno del conseguimento del diploma, nonchè l'istituto o la scuola che lo hanno rilasciato ed il relativo indirizzo.

(5) In caso contrario, i concorrenti dovranno dichiarare carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) I dipendenti dell'Opera dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario della Opera competente a ricevere le domande nel caso che le stesse siano presentate personalmente dagli interessati. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Opera è sufficiente il visto del dirigente l'istituzione periferica presso la quale essi prestano servizio o del capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Concorso a cinquantotto posti di dietista di 3ª classe nel ruolo dietiste della categoria di concetto

PROVA SCRITTA

Elementi di fisiologia e di igiene dell'alimentazione, con particolare riferimento agli anziani.

PROVA PRATICA

Elaborazione di tabelle dietetiche e di diete speciali per le varie età e per i principali stati morbosi dell'anziano.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti di cui alle prove scritta e pratica, sulle seguenti materie:

1) legislazione vigente in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti;

2) nozioni di igiene del lavoro del settore alimentare delle comunità;

3) tecnologia alimentare: immagazzinamento, conservazione, preparazione, cottura e distribuzione degli alimenti;

4) l'economa-dietista nell'organizzazione delle comunità O.N.P.I.: compiti, doveri e responsabilità dell'economa-dietista;

5) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale, e cenni sulla legislazione sanitaria ed assistenziale, con particolare riferimento alle finalità istituzionali dell'O.N.P.I.

Concorso ad ottantacinque posti di infermiere professionale di 3ª classe, nel ruolo infermieri professionali della categoria esecutiva.

PROVA SCRITTA

Elementi di igiene generale e speciale, nonchè di fisiologia e patologia (secondo i programmi delle scuole), con particolare riguardo all'assistenza agli anziani.

PROVA PRATICA

Esecuzione di tecniche infermieristiche, secondo i programmi delle scuole e la legislazione vigente.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti di cui alle prove scritta e pratica, sulle seguenti materie:

1) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale, e cenni sulla legislazione sanitaria ed assistenziale, con particolare riferimento alle finalità istituzionali dell'O.N.P.I.;

2) nozioni di farmacologia: le azioni generali dei farmaci (purganti, espettoranti, calmanti, analgesici, narcotici, ipnotici, diuretici, cardiocinetici, ecc.); gli stupefacenti: azioni e disposizioni vigenti sulla materia; tenuta dei vari medicinali e relative disposizioni di legge;

3) l'infermiere professionale e le prestazioni agli assistiti: rapporti con le categorie sanitarie e disposizioni di legge.

ALLEGATO 3

NORME PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE

1. — All'atto della presentazione per sostenere le prove scritte, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei documenti indicati nell'art. 4 del bando.

2. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere (penna stilografica o a sfera ad inchiostro bleu o nero; è vietato l'uso di inchiostri di altri colori).

3. — Coloro che si presenteranno dopo l'inizio delle prove stesse non vi saranno ammessi.

4. — Per lo svolgimento di ciascuna delle prove saranno assegnate:

ai candidati che partecipano al concorso per dietista di 3ª classe: sei ore di tempo;

ai candidati che partecipano al concorso per infermiere professionale di 3ª classe: quattro ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno consegnare il lavoro, anche se non ultimato, unitamente alle minute.

5. — Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

6. — I lavori dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

7. — I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Potranno portare e consultare soltanto i dizionari e quelle altre pubblicazioni o libri che siano stati preventivamente autorizzati o messi a disposizione dalla commissione giudicatrice.

8. — I concorrenti che contravverranno alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque avranno copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema saranno esclusi dal concorso.

9 — Ai candidati saranno consegnate in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 6, due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

I candidati, compiuto il lavoro, senza apporvi sottoscrizione ne altro contrassegno, a pena di nullità, dovranno porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti. Scriveranno poi, in modo chiaramente leggibile, il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiuderanno nella busta piccola. Porranno quindi anche la busta piccola nella grande che chiuderanno e consegneranno al presidente della commissione od a chi ne fa le veci.

10. — I concorrenti che avessero necessità di allontanarsi temporaneamente dall'aula dovranno essere autorizzati dal presidente della commissione o da chi ne fa le veci, previo deposito presso di questi dei fogli ricevuti.

11. — I concorrenti che decidessero di ritirarsi dalla prova dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e consegnare i fogli ricevuti; essi non potranno comunque abbandonare l'aula prima di averne avuta autorizzazione dal presidente della commissione o da chi ne fa le veci, e comunque non prima di un'ora dalla dettatura del tema.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, sono i seguenti:

A) *Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito*:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce dell'invalidità;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dello I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto,

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'O.N.P.I.:

dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'istituzione periferica di appartenenza o dal capo dell'ufficio al quale il medesimo è addetto, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

I mutilati e invalidi di guerra ex combattenti ed i mutilati e invalidi civili per fatto di guerra, i mutilati e invalidi per servizio o del lavoro, gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, i figli dei mutilati e invalidi di guerra ex combattenti ed i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra, i figli dei mutaliti e invalidi per servizio o del lavoro, le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, i profughi ed i mutilati e invalidi civili, in luogo dei documenti sopra prescritti potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato od invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

B) *Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina* (*riserva di posto*), gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e del lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti e profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato rilasciato, in data recente, dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la loro iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima.

Sia ai fini del beneficio della preferenza che di quello della precedenza, le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione solo se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5758)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari, carriera direttiva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria deliberazione n. 225 in data 28 gennaio 1975;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a venti posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari, carriera direttiva.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia conseguita da almeno sei anni alla data di cui al successivo art. 4 ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

c) avere svolto nei sei anni di cui alla lettera *a*) attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare presso pubbliche amministrazioni;

d) essere di età non superiore ai 38 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

e) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - Lungotevere Ripa n. 1 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 38° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

il possesso di un'anzianità di laurea di almeno sei anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art 3. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario opposto su di esse dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale;

la prova scritta riguarderà la fisiopatologia e clinica pediatrica;

la prova pratica riguarderà l'esame clinico di un bambino sano o malato;

la prova di laboratorio riguarderà la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria;

la prova orale riguarderà le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza a minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati, che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 38.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 38° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera d) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede. Detto certificato medico dovrà essere rilasciato, per i candidati che già espletano l'incarico di direttore sanitario, dal medico provinciale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione o di libera docenza in clinica pediatrica, come sopra;

4) attestato da cui risulti lo svolgimento, durante almeno sei anni, di attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni, come sopra;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'Opera possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h), del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari, carriera direttiva, per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di direttore sanitario di 3ª classe del ruolo provinciale dei direttori sanitari, carriera direttiva, con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 2.293.396 annue oltre le indennità di legge).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 28 gennaio 1975

Il commissario straordinario: GARACI

Il direttore generale: CALIENTO

ALLEGATO UNICO

Schema di domanda, possibilmente dattilografata
(da redigere su carta bollata)

Alla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato in . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari, carriera direttiva, indetto il 28 gennaio 1975.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . il . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . il . . . .;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . . .;

g) ha conseguito la specializzazione o l'abilitazione alla libera docenza in clinica pediatrica presso l'Università di . . . . . .;

h) è in possesso di un'anzianità di laurea di . . anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

l) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data

Firma (6)

. . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 38 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si sia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge.

(5081)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno ed a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1975 un concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno, e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, 18 settembre 1963, n. 1759, 20 aprile 1970, n. 647, 28 gennaio 1972, n. 123, 22 aprile 1972, n. 556 e 1° maggio 1972, n. 825, nonchè con i decreti ministeriali 21 luglio 1966, 8 agosto 1966 e 14 gennaio 1967.

Si debbono intendere per materie tecniche tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, deve essere inoltrata per il tramite del capo di istituto di appartenenza e deve pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale. Le domande di ammissione al concorso si considerano* prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato e non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto-legge 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1974-75 e con le particolari modalità che per ciascuno la commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda e nella istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciato dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto, in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna di restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite dell'istituto tecnico di appartenenza dell'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda e della istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nella azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul capitolo 2533 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1975
Registro n. 54 *Istruzione, foglio n.* 301

(5793)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di primario di laboratorio analisi cliniche, chimiche e batteriologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di primario di laboratorio analisi cliniche, chimiche e batteriologiche. Al posto messo a concorso è riservato il trattamento economico e giuridico previsto dalle norme regolamentari vigenti e future dell'ospedale civile di Velletri. Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento del concorso secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. Scadenza entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Velletri (Roma).

(5761)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. **27**.

Concessione di contributi in conto capitale a comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 9 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative proprie e di quelle promosse dagli enti locali, tese alla concreta realizzazione del principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini ed in attuazione degli impegni assunti dallo Statuto regionale, contribuisce a creare le condizioni che favoriscano la permanenza del cittadino nell'ambito della comunità di appartenenza, promuovendone il processo di deistituzionalizzazione ed il mantenimento di normali condizioni di vita nel tessuto delle proprie relazioni familiari e sociali.

In attuazione delle finalità di cui al precedente comma è predisposto un piano di finanziamento, da realizzare a partire dal 1975, per la costruzione, il riattamento e l'acquisto di alloggi polifunzionali idonei ad ospitare cittadini residenti nei comuni del territorio regionale, considerati individualmente e nelle formazioni sociali organizzate quale la famiglia o il gruppo organicamente costituito per riconosciute finalità di recupero sociale.

Art 2.

Interventi finanziari a favore di enti locali territoriali

La Regione favorisce la costruzione, l'acquisto, il riattamento di appartamenti polifunzionali mediante l'erogazione di contributi in conto capitale a favore di comuni, fino alla concorrenza massima del 90% della spesa ammessa a contributo.

L'utenza degli appartamenti polifunzionali, quali strumenti alternativi al ricovero in istituto, è riservata ai sottoelencati cittadini:

a) minori, compresi gli handicappati, i quali si trovino in stato di abbandono morale o materiale, temporaneo o permanente, previo assenso dell'esercente la patria potestà;

b) minori, compresi gli handicappati, in stato di bisogno, con il nucleo familiare naturale o affidatario;

c) anziani, inabili o autosufficienti, in stato di abbandono morale o materiale.

L'utenza può essere estesa ad altri cittadini che versino in analoghe condizioni di abbandono morale o materiale, in particolare a cittadini dimessi da istituzioni di ricovero.

Art. 3.

Caratteristiche architettoniche ed urbanistico-residenziali

Gli appartamenti polifunzionali devono essere realizzati su area posta sul territorio del comune richiedente o, comunque, sul territorio del consorzio per i servizi sociali e sanitari cui partecipi il comune stesso.

Gli appartamenti, di cui al precedente articolo, sono preferibilmente inseriti in complessi residenziali.

I comuni possono realizzare gli appartamenti polifunzionali, di cui alla presente legge, in accordo con gli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), là dove detti enti abbiano in corso l'elaborazione di piani di edilizia residenziale.

La collocazione urbanistico-residenziale deve favorire l'inserimento sociale degli utenti in presenza di adeguati servizi sociali o, comunque, facilitare continui interscambi e rapporti tra la comunità dell'appartamento ed il circostante contesto sociale.

Gli appartamenti devono essere altresì dotati di strutturazione funzionale di accesso ad interno privo di barriere architettoniche, per renderli usufruibili anche da cittadini affetti da insufficienza motoria.

La superficie di ciascun appartamento non deve essere complessivamente inferiore a circa mq 50 nè superiore a mq 180.

Art. 4.

Criteri di gestione

Gli enti assegnatari del contributo garantiscono la gestione degli appartamenti polifunzionali direttamente o mediante convenzione con altri enti che operano nel settore socio-sanitario.

In detta convenzione devono essere stabilite le modalità di gestione degli appartamenti, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge.

Art. 5.

Programmazione degli interventi

I consorzi per i servizi sociali e sanitari, entro il 31 marzo di ogni anno e, per l'anno 1975, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla giunta regionale il programma degli interventi da realizzarsi nel loro territorio evidenziando esigenze e possibilità di riconvertire altre risorse ai medesimi fini, e di garantire una adeguata gestione delle strutture che si intendano realizzare.

Il programma, con gli allegati di cui al successivo art. 6, deve essere altresì inviato alle amministrazioni provinciali interessate, che promuovono ed attuano le opportune forme di coordinamento ed esprimono entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma stesso, il proprio parere sulle iniziative proposte; per l'esercizio di tali funzioni possono avvalersi dei comitati provinciali previsti al punto 7, lettera *b*), del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Il comitato circondariale di Rimini esercita i compiti, di cui al comma precedente, per i consorzi costituiti fra comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, e l'amministrazione provinciale di Forlì.

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il programma annuale degli interventi tesi a realizzare le finalità di cui all'art. 1, indicando l'ente beneficiario del contributo regionale e la quota a carico della Regione.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande dei comuni, per l'ammissione a contributo, devono essere indirizzate al presidente del consorzio per i servizi sociali e sanitari di appartenenza.

I comuni non consorziati possono inviare la domanda al presidente del limitrofo consorzio per i servizi sociali e sanitari.

Le domande devono essere corredate da:

atto deliberativo che approva l'intervento ed il relativo piano finanziario dell'opera da realizzare, riattare od acquistare;

relazione sulle modalità organizzative della gestione;

progetto di massima dell'opera da realizzare, riattare od acquistare.

Le domande, relative ad opere da finanziarsi sull'esercizio 1975, devono pervenire ai presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande, facenti carico agli esercizi successivi, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande, per iniziative non finanziate totalmente o parzialmente nell'esercizio di riferimento, concorrono alla formulazione del piano annuale degli esercizi successivi di validità della presente legge.

Art. 7.

Assegnazione dei contributi

I consorzi per i servizi sociali e sanitari approvano il piano annuale di assegnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano di ripartizione di cui allo art. 5 e, nei limiti dei fondi assegnati, provvedono alla concessione dei contributi, fissando i termini entro i quali le opere devono essere ultimate o la data entro la quale devono essere perfezionati gli acquisti.

Qualora il contributo sia riferito alla costruzione o al riattamento di locali, l'erogazione dello stesso agli enti assegnatari viene effettuata secondo le seguenti modalità:

a) primo acconto, pari al 30% dell'importo del contributo, sulla base dell'atto formale di consegna o della dichiarazione di inizio dei lavori previsti nel progetto approvato;

b) secondo acconto, pari al 60% dell'importo del contributo, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

c) 10% in sede di approvazione degli atti di collaudo.

Il contributo, qualora sia riferito all'acquisto di locali, viene erogato in sede di stipula del contratto di compravendita di locali già dichiarati agibili per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

I contributi agli enti assegnatari sono erogati, sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa, dall'organo deliberativo dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere, del riadattamento o dell'acquisto.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore dei presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, sia in conto competenze che in conto residui.

Le aperture di credito suddette non possono superare lo importo assegnato territorialmente ai singoli consorzi nel riparto di cui all'art. 5 della presente legge.

I presidenti dei concorsi per i servizi sociali e sanitari dispongono le erogazioni mediante appositi ordini di pagamento a firma dei presidenti stessi e dei responsabili degli uffici amministrativi.

Sia gli assegni che gli ordini di pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria dei consorzi per i servizi sociali e sanitari.

Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli dal n. 56 al n. 61, compresi, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione Emilia-Romagna provvederà, attraverso l'adozione di un apposito regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze operative dell'ente medesimo, a disciplinare le modalità di esecuzione della normativa sopra richiamata.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle oper e degli acquisti sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto dall'organo deliberativo del consorzio in misura proporzionale alla spesa accertata.

Art. 9.

Vincolo di destinazione

Gli immobili, per i quali sono concessi i contributi di cui alla presente legge, sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione.

Il vincolo, di cui al precedente comma, viene trascritto, a cura e spesa dei beneficiari, presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Ogni mutamento nella destinazione dell'immobile, rispetto a quella per la quale è stato concesso il contributo, deve essere formalmente approvato dal consorzio per i servizi sociali e sanitari.

I contributi, erogati in forza della presente legge, sono cumulabili con altri erogati eventualmente da enti pubblici o privati, fermo restando che la proprietà dell'immobile è comunque sempre riservata al comune assegnatario.

PARTE FINANZIARIA

Art. 10.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi in capitale, di cui all'art. 1 della presente legge, e autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 11.

Copertura finanziaria ed autorizzazione a contrarre mutui

Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi del precedente art. 10, la regione Emilia-Romagna provvede mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L. 1.000.000.000.

Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a venti anni. Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensive dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 160.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

All'onere complessivo di annue L. 160.000.000 la regione Emilia-Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975:

a) quanto a L. 150.000.000, pari alla quota di interessi nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione di quell'esercizio;

b) quanto a L. 10.000.000, pari alla quota di capitale nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 79100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 6 annesso al bilancio di previsione di quell'esercizio.

Art. 12.

Finanziamento della legge negli esercizi successivi

Per gli interventi che la Regione effettuerà in applicazione della presente legge negli esercizi successivi al 1975, le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di finanziamento, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali, da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio di ciascun esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse, di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi medesimi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della regione Emilia-Romagna.

Art. 13.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 19100. — Mutui per il finanziamento di contributi a comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (c.n.i.) - (titolo V - categoria 1ª - rubrica 3ª) . . . . L. 1.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 20700. — Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di contributi a comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (c.n.i.) - (titolo I - sezione 3ª - categoria 5ª - rubrica 10ª) . . . L. 150.000.000

Cap 65600. — Contributi in capitale a comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (c.n.i.) - (titolo II - sezione 3ª - categoria 11ª - rubrica 1ª) . . . L. 1.000.000.000

Cap. 78610. — Quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di contributi ai comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (c.n.i.) - (titolo III - rubrica 4ª) . . . . » 10.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 1.160.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 150.000.000

Cap. 79100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione per la copertura finanziaria della quota capitale di ammortamento dei mutui passivi e prestiti in esso autorizzati » 10.000.000

I capitoli iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1975 coi numeri 20700 e 78610 sono aggiunti all'elenco n. 1 «Spese obbligatorie e d'ordine» annesso al bilancio di previsione medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 maggio 1975

FANTI

(4228)

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28.

Provvedimenti urgenti destinati allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività ittiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del 9 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nelle materie di sua competenza, eroga la somma di L. 900.000.000 in ragione di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977, per contributi da corrispondersi a pescatori residenti nella Regione e alle imprese di pesca che risultino iscritti negli appositi registri di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 14 luglio 1965, n 963, alle cooperative di pescatori, a consorzi di cooperative, ad enti nonché ad associazioni esercenti la pesca o l'acquicoltura, per il finanziamento di iniziative destinate allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività ittiche.

Art. 2.

I contributi saranno corrisposti, nei limiti della somma stanziata per ciascun esercizio, per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca;

b) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca;

c) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature e di impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti ittici;

d) promozione e predisposizione di studi per la formazione di piani di fattibilità volti a verificare in termini economici e di mercato le prospettive di sviluppo dei prodotti della pesca del litorale adriatico.

Art. 3.

Al fine di assicurare alle iniziative ittiche in acque salmastre previste dal programma regionale di sviluppo il necessario sostegno tecnologico e sperimentale, anche in funzione della progettazione di cui alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 20, la Regione è autorizzata a finanziare iniziative di studio, di ricerca applicata e di sperimentazione volte al miglioramento tecnologico degli allevamenti ittici, con particolare riguardo alle condizioni ambientali che consentano il massimo accrescimento e la conversione ottimale del cibo, ai problemi dello svernamento e alla valorizzazione industriale del prodotto.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata ad attuare iniziative per il miglioramento tecnico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici, in collaborazione con enti pubblici ed imprese a partecipazione statale, cooperative e loro consorzi, sulla base di idonei programmi di attività.

Art. 5.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977, i fondi a disposizione della presente legge vengono così ripartiti:

lire 190 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettera *c*);

lire 40 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) e *d*);

lire 60 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 3;

lire 10 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 4.

Art. 6.

L'ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme dichiarate ammissibili dalla giunta regionale nei modi stabiliti all'art. 9 della presente legge, non potrà superare i seguenti valori:

15 % per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*);
40 % per le iniziative di cui all'art. 2, lettera *c*);
30 % per le iniziative di cui all'art. 2, lettera *d*);
80 % per le iniziative di cui all'art. 3;
60 % per le iniziative di cui all'art. 4.

Non sarà ammessa a contributo la parte di spesa per la quale il richiedente abbia già ottenuto contributi a carico di altri enti.

In ogni caso saranno favorite in forma prioritaria le iniziative che non abbiano beneficiato di altre forme di finanziamento.

Art. 7.

Le domande di contributo, corredate di piano finanziario e di relazione illustrativa delle iniziative, nonché, nel caso di operazioni concernenti immobili, di progetto, di relazione tecnica e computo metrico estimativo, vanno indirizzate al presidente della giunta regionale entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge per l'anno finanziario 1975 ed entro il 30 aprile per gli anni finanziari 1976 e 1977.

Le domande di contributo per iniziative in corso di attuazione sono ammissibili solo per l'esercizio 1975, purché i lavori abbiano avuto inizio o gli acquisti siano stati perfezionati dopo il 31 dicembre 1974.

Art. 8.

Entro trenta giorni della scadenza dei termini di cui allo articolo precedente la giunta regionale, sentita la commissione consiliare per gli interventi economici, udito il parere della provincia e del comprensorio e delle associazioni di categoria interessate, provvede alla formulazione di un programma di intervento e determina l'ammontare percentuale del contributo rispetto alla somma dichiarata ammissibile in rapporto al tipo di iniziativa.

Per le iniziative di cui all'art. 2, lettera *c*), della presente legge, l'ammontare percentuale del contributo è aumentato eventualmente anche in deroga al limite stabilito all'art. 6 di cinque punti quando le domande siano presentate da cooperative o consorzi di cooperative legalmente riconosciuti.

Art. 9.

La giunta regionale, tenuto conto dei programmi di intervento e delle percentuali stabilite a norma del precedente art. 8, determina la somma in capitale da ammettere a contributo e delibera la concessione di quest'ultimo, indicandone di volta in volta le modalità di erogazione.

La giunta regionale potrà chiedere ogni chiarimento ritenuto necessario circa la natura delle iniziative, i piani finanziari e gli elaborati tecnici, nonché, eventuali varianti o modifiche.

Tramite i propri servizi tecnici la giunta verifica l'attuazione delle iniziative ammesse a contributo.

La delibera della giunta viene pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione del contributo, questo viene revocato con deliberazione della giunta.

Art. 10.

All'onere di L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1975, la amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio 1974, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione 1974 e riportato nell'esercizio 1975 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 maggio 1975

FANTI

(4229)

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. **29.**

Potenziamento delle strutture produttive zootecniche Integrazione alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, rifinanziata con legge regionale 18 maggio 1974, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del 9 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, viene aggiunto il seguente comma:

« Il contributo in conto capitale, previsto alla lettera *a*) del presente articolo, può essere concesso anche alle aziende agricole che, avendo presentato domanda agli ispettorati della agricoltura per ottenere i benefici contributivi o creditizi ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed avendo realizzato le iniziative previste alla lettera *a*), primo comma, del menzionato art. 16 su autorizzazione provvisoria rilasciata dai medesimi uffici, non hanno ottenuto alcuno dei benefici richiesti. Il contributo non può tuttavia essere concesso a quelle aziende agricole che abbiano cessato di adibire le opere realizzate all'allevamento del bestiame ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai termine dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 maggio 1975

FANTI

(4230)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1975, n. **20.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del 2 aprile* 1975)

(*Omissis*).

(4324)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1975, n. **21.**

Interventi a favore dei comuni e dei consorzi di enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 15 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni ed a consorzi di enti locali, situati nelle aree di cui al successivo art. 2 e dotati di strumento urbanistico, che perseguono finalità di sviluppo industriale ed artigiano, contributi in conto capitale per le spese relative ad opere di urbanizzazione necessarie per l'apprestamento di aree per insediamenti industriali ed artigiani in zone per le quali si intervenga in armonia con i principi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Possono usufruire del contributo regionale i comuni ed i consorzi di enti locali esistenti o costituiti nelle aree di Casale Monferrato, Mondovì, Borgosesia e Vercelli.

Ai fini della presente legge queste aree si intendono costituite dai seguenti comuni:

Area di Casale Monferrato:

Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Frassinello Mon.to, Frassinello Po, Gabiano, Giarole, Lu, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo. Olivola, Ottigilo, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Motta dei Conti, Palazzolo Vercellese, Trino.

Area di Mondovì:

Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Ciglié, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Roasio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovì, Scagnello, Somano, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

Area di Borgosesia:

Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Brusnengo, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Coggola, Cravagliana, Crevacuore, Curino, Fobello, Gattinara, Guardabosone, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Postua, Pray, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Roasio, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Villa del Bosco, Vocca, Grignasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia.

Area di Vercelli:

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo, Vercelli, Buronzo,

Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, San Giacomo, Cavaglià, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crova, Desana, Formigliano, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, San Germano Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villarboit, Villata.

In ciascuna di queste aree il contributo regionale non può essere concesso per più di una iniziativa diretta alla creazione di un'area industriale attrezzata.

Art. 3.

Le aree industriali per la cui urbanizzazione è ammessa la richiesta di contributo dovranno avere una superficie unitaria non inferiore a 300.000 metri quadrati.

Per le aree di cui all'art. 2 il cui territorio è prevalentemente classificato montano, qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare una superficie unitaria delle dimensioni indicate nel comma precedente, può essere ammessa una articolazione dell'area industriale in due nuclei insediativi ferma restando l'unicità consortile e di gestione.

Art. 4.

I comuni ed i consorzi di comuni, di cui all'art. 2 della presente legge, che intendono usufruire del contributo debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale.

La domanda deve essere corredata di documenti cartografici atti ad individuare l'ubicazione e la dimensione dell'area industriale o dei nuclei insediativi di cui all'art. 3 che si intendono utilizzare ai fini della presente legge e deve essere accompagnata da una relazione illustrativa sulle caratteristiche delle aree prescelte, in rapporto alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e all'attitudine sotto il profilo ambientale e geologico ad accogliere insediamenti produttivi.

La giunta regionale, delibera sull'ammissione al contributo e sulla misura dello stesso, previo parere tecnico di una commissione di esperti nominata allo scopo dalla giunta stessa e sentita la commissione consiliare per il bilancio e la programmazione, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) ubicazione dell'area industriale coerente con le linee della programmazione e della politica industriale regionale;

b) attitudine dell'area a consentire insiediamenti industriali;

c) facilità di collegamenti con le principali infrastrutture di comunicazione;

d) disponibilità di risorse energetiche;

e) presenza di strutture sociali;

f) priorità alle domande presentate dai consorzi di enti locali.

I contributi in conto capitale possono essere concessi nella misura massima del 70 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'attrezzatura dell'area, se erogati a favore di singoli comuni e nella misura massima del 100 %, se erogati a favore di consorzi di enti locali.

Con la deliberazione della giunta regionale per l'ammissione a contributo, viene autorizzata ai sensi del primo comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche in variante allo strumento urbanistico in vigore, la formazione del piano per insediamenti produttivi e ne vengono fissati i termini per la presentazione alla Regione.

Art. 5.

Il piano di sistemazione dell'area per gli insediamenti produttivi, accompagnato da una relazione indicante le opere di urbanizzazione che si intendono realizzare, il loro costo di massima e le previsioni insediative, viene approvato con deliberazione del consiglio comunale o del consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'approvazione del piano mediante decreto del presidente della giunta regionale costituisce approvazione ai sensi di legge della variante allo strumento urbanistico vigente nel caso che le previsioni relative della zona siano in contrasto con quelle del piano stesso.

Art. 6.

La concessione del contributo per l'esecuzione delle opere è disposta con decreto del presidente della giunta regionale previa approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere ammesse per le quali viene erogato il contributo dovranno riguardare l'urbanizzazione dell'intera zona, se concretamente interessata da programmi insediativi o di una parte di essa purchè di dimensioni tali da costituire un nucleo sufficientemente organico e comunque non inferiore alla metà dell'area stessa.

Il contributo è erogato secondo le modalità fissate dalla giunta regionale direttamente a favore del comune o del consorzio che esegue le opere.

Art. 7.

Il piano per gli insediamenti produttivi dovrà attenersi alla seguente normativa generale:

a) sono rigorosamente esclusi dall'area attrezzata gli edifici che non siano direttamente attinenti al processo produttivo. In particolar modo sono escluse le abitazioni, fatta eccezione per quelle destinate all'eventuale personale adibito alla manutenzione degli impianti civili e industriali; alla sorveglianza e ai servizi di custodia e vigilanza.

Nell'area attrezzata possono essere individuati lotti, destinati ad accogliere depositi e magazzini per lo stoccaggio e lo smistamento dei materiali destinati o provenienti dalle lavorazioni.

Possono altresì essere individuati lotti, in misura non superiore al 15 % della superficie dell'intera area, per accogliere depositi e magazzini di merci varie destinate al rifornimento del sistema di distribuzione della zona gravitante sull'area;

b) il piano per gli insediamenti produttivi deve indicare gli allacciamenti viari dell'area attrezzata con la rete stradale della zona, e gli eventuali raccordi ferroviari.

Inoltre deve contenere la definizione dei tracciati stradali interni principali; la suddivisione dell'area in lotti edificabili; le reti di urbanizzazione primaria (energia elettrica, rete idrica, fognature e sistemi di depurazione e smaltimento delle acque industriali, rete telefonica, eventuale gasdotto); le aree di uso comune (aree verdi, parcheggi) e le aree per la costruzione di edifici da adibirsi a servizi sociali;

c) la parte dell'area attrezzata destinata agli insediamenti industriali deve essere suddivisa secondo una modulazione di lotti tale da permettere l'insediamento della più estesa gamma dimensionale di industrie. I lotti di norma devono avere forma regolare e tale da consentire una razionale ed economica utilizzazione della superficie disponibile. L'insieme dei lotti non deve superare il 70 % della superficie dell'intera area attrezzata.

Il rapporto iniziale tra la superficie coperta e la superficie del corrispondente lotto non potrà superare lo 0,30. Il rapporto di copertura è calcolato tra la superficie coperta degli stabilimenti, laboratori, magazzini e la superficie complessiva del lotto di pertinenza, al netto delle strade e delle fasce di arretramento.

Ogni edificio industriale deve sorgere isolato e avere distacchi dai confini o dai corpi di fabbrica dello stesso complesso pari almeno alla massima altezza degli edifici prospettanti, ma in nessun caso inferiori a m 10.

Fanno eccezione a detti limiti di altezza e di distacco come sopra definiti (ma sempre nel rispetto del distacco minimo dai confini) ciminiere, antenne, torri di raffreddamento, piani di carico, ponti mobili, silos e strutture speciali strettamente connesse alla funzionalità dello stabilimento.

d) le strade di penetrazione principale dell'area attrezzata devono essere costituite da almeno:

due carreggiate di m 7,50 ciascuna, separate da una banchina spartitraffico di m 2;

due marciapiedi laterali di larghezza non inferiore a m 1,5;

due fasce di rispetto laterali di larghezza non inferiori a m 10.

La viabilità secondaria deve essere costituita da almeno:

una carreggiata a tre corsie di m 3,50 ciascuna;

due marciapiedi laterali di larghezza non inferiore a m 1,5;

due fasce di rispetto laterali di larghezza non inferiore a m 7,5.

Le fasce di rispetto costituiscono demanio pubblico inalienabile.

e) il piano per gli insediamenti produttivi dovrà precisare la localizzazione degli spazi pubblici o degli spazi destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi in quantità non minore a quanto previsto al sub 1) e sub 2) dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.

Alle spese di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di mutui, dell'importo di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977, alle migliori condizioni

di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. 100, con la denominazione « Provento del mutuo autorizzato per la concessione, a comuni ed a consorzi di enti locali, di contributi in capitale nelle spese relative ad opere di urbanizzazione primaria di aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali », e lo stanziamento di L. 2.000.000.000; nel corrispondente stato di previsione della spesa la somma di L. 2.000.000.000 sarà iscritta nel cap. 1362, ivi istituito.

Nel bilancio degli anni 1976 e 1977 saranno iscritti il capitolo 100 di entrata e il cap. 1362 di spesa, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere impegnate negli esercizi successivi, in relazione all'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in L. 300.000.000 per l'anno finanziario 1975, si provvede con una riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 1018 e 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nella rispettiva misura di L. 270.000.000 e di L. 30.000.000, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli 834 e 1415 relativi rispettivamente alle quote interessi e al rimborso del capitale per l'ammortamento dei mutui autorizzati ai sensi del secondo comma, con il rispettivo stanziamento di L. 270.000.000 e lire 30.000.000.

Nel bilancio degli anni 1976 e successivi, fino alla completa estinzione dei mutui, saranno iscritti i capitoli 834 e 1415, con stanziamento pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascuno degli anni medesimi.

Al maggior onere ricadente nell'anno 1976 e valutato in L. 300.000.000, si farà fronte con una quota di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri stabiliti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2.

All'ulteriore maggior onere ricadente negli anni 1977 e successivi, valutato in L. 300.000.000, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessione degli oneri stabiliti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 aprile 1975

OBERTO TARENA

(4325)

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1975, n. 22.

Integrazione a carico della Regione del fondo speciale per gli asili-nido.

(*Pubblicata nel supplemento speciale al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 22 aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dai seguenti commi:

« La Regione integra il fondo per gli asili-nido, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nella seguente misura:

L. 1.000.000.000 per l'anno 1972; L. 1.000.000.000 per l'anno 1973; L. 2.950.000.000 per l'anno 1974; L. 2.950.000.000 per l'anno 1975 e L. 3.000.000.000 per l'anno 1976.

Il piano pluriennale degli asili-nido, riferito ai periodi di tempo propri del piano di sviluppo regionale, costituirà specificazione settoriale del piano regionale medesimo e delle sue articolazioni in piani comprensoriali ».

Art. 2.

La Regione può concedere contributi suppletivi ai comuni ed ai consorzi di comuni, inseriti nei piani annuali per la costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido, per la spesa eventualmente necessaria, in conseguenza di appalti in aumento e di revisione dei prezzi contrattuali.

Per ottenere i suddetti contributi suppletivi i comuni ed i consorzi di comuni devono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale; l'entità del contributo viene determinata con deliberazione della giunta regionale sulla scorta della documentazione presentata nel limite massimo di 20 milioni per ciascun asilo-nido e di 9 milioni per ciascun micro asilo-nido.

Per la concessione dei contributi suppletivi, di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni.

Le somme non impegnate nell'anno 1975 possono essere utilizzate negli anni successivi, ai sensi dell'art. 36, secondo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Alla spesa di cui all'art. 1, relativa agli anni 1974 e 1975, si provvede, per la parte di 5.850 milioni, mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

Alla spesa di 2.950 milioni, ricadente nell'anno 1976, si provvederà con successiva legge regionale.

Nello stato di previsione dell'entrata dell'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente iscritto il cap. 78, con la denominazione « Proventi dei mutui per il finanziamento degli oneri relativi all'integrazione regionale del piano per gli asili-nido per gli anni 1974 e 1975 » e la dotazione di 5.850 milioni.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritto il cap. 1171, con la denominazione « Contributi a carico della Regione, per il piano di costruzione, impianto e arredamento degli asili-nido per gli anni 1974 e 1975 » e lo stanziamento di 5.850 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutati in 700 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione di 670 milioni del fondo speciale di cui al cap. 1018 e mediante una riduzione di 30 milioni del fondo speciale di cui al cap. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli 552 e 1407/1, relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 670 milioni e di 30 milioni.

Nei bilanci di previsione degli anni 1976 e successivi saranno iscritti i capitoli 552 e 1407/1 con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Al restante onere di 50 milioni ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 524, con la denominazione « Contributi, a carico della Regione, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione di asili-nido » e lo stanziamento di 50 milioni.

Allo stesso onere, ricadente nell'anno 1976, si provvederà iscrivendo nel corrispondente bilancio di previsione, il cap. 524, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Alla spesa di cui all'art. 2 della presente legge si provvede:

per la parte di 860 milioni mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 1018 del bilancio per l'anno finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante l'istituzione, nello

stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, del cap. 1174, con la denominazione «Contributi suppletivi nelle maggiori spese per la costruzione di asili-nido» e lo stanziamento di 860 milioni;

per la parte di 1.140 milioni, mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, alle migliori condizioni di tasso e di durata, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

Nello stato di previsione dell'entrata dell'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. 79 con la denominazione «Proventi dei mutui per la concessione di contributi suppletivi nella maggiore spesa per la costruzione di asili-nido» e la dotazione di 1.140 milioni.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa, la somma di 1.140 milioni sarà iscritta nel cap. 1174, di cui al primo comma.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 140 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione di 120 milioni del fondo speciale di cui al capitolo 1018 e mediante una riduzione di 20 milioni del fondo speciale di cui al cap. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli 553 e 1407/2, relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 120 e di 20 milioni.

Nei bilanci di previsione degli anni 1976 e successivi saranno iscritti i capitoli 553 e 1407/2, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 aprile 1975

OBERTO TARENA

(4434)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1975, n. 20.

Anticipazione per conto dello Stato per l'erogazione di un acconto al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro A.N.A.C.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della nuova disciplina contrattuale nazionale, retributiva e normativa, del personale dipendente da imprese concessionarie di autoservizi di linea che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro A.N.A.C., la regione Toscana concede, in nome e per conto dello Stato, alle dette imprese aventi sede legale d'esercizio in Toscana, un contributo di L. 100.000 (centomila) per ciascun dipendente, da corrispondere al personale quale anticipazione sulle spettanze che deriveranno al medesimo per il periodo 1° gennaio-28 febbraio 1975, in applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. La suddetta somma sarà maggiorata degli oneri riflessi a carico delle imprese.

I contributi concessi a norma del precedente comma, nonchè quelli già erogati dalla Regione allo stesso titolo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1974, saranno computati in detrazione da ogni eventuale contributo che la Regione stessa possa disporre per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 2.

Alla erogazione dei contributi è data esecuzione da parte della giunta regionale, a norma dell'art. 46 dello statuto.

Gli importi da corrispondere sono determinati sulla scorta di appositi elenchi degli agenti in servizio forniti dalle imprese interessate.

Art. 3.

L'anticipazione prevista dalla presente legge, determinata nell'importo massimo di L. 400.000.000 (quattrocentomilioni) farà carico al cap. 28050 «Anticipazione per conto dello Stato per la erogazione di un acconto al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro A.N.A.C.» che viene istituito con il successivo art. 4.

Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione di cui alla presente legge, sarà introitato al cap. 06950 «Recupero di anticipazione per conto dello Stato per l'erogazione di un acconto al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro A.N.A.C.» che viene istituito con il successivo art. 4.

Art. 4.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario regionale per l'esercizio 1975, sono istituite le seguenti variazioni:

Capitoli di nuova istituzione:

Parte I - ENTRATA

Titolo VI - *Contabilità speciali*

Parte 1ª - Partite di giro - Cap. 06950. — Recupero dallo Stato dell'anticipazione per l'erogazione di un acconto al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro A.N.A.C. L. 400.000.000

Parte II - SPESA

Titolo VI - *Contabilità speciali*

Parte 1ª - Partite di giro - Cap. 28050. — Anticipazione per conto dello Stato per l'erogazione di un acconto al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro A.N.A.C. » 400.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e per le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 18 marzo 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 febbraio 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 marzo 1975.

(4328)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751830)